

REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE – PERSONALE ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO INDUSTRIALE IN ACCORDO ALLA NORMA UNI EN ISO 9712:2022

ev.	Data	Emissione	Verifica e approvazione	Note/Motivo revisione
00	17/08//2024	RSG	DG	Prima emissione
01	25/11/2024	RSG	DG	Revisione a fronte di rilievi emersi in Esame documentale Accredia
02	07/01/2024	RSG	DG	Revisione a fronte di rilievi emersi in Esame documentale Accredia
03	23/01/2025	RSG	DG	Modifica §8.1 e § 12
04	31/07/2025	RSG	DG	Implementazione per estensione RT
05	21/10/2025	RSG	DG	Aggiornamento per ED Accredia

Il presente documento ha validità dal giorno, indicato in copertina, relativo all'approvazione

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.1. Operatore addetto alle prove non distruttive (in breve pnd)	3
2. PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO	3
2.1. Descrizione sintetica del profilo	3
3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE	4
4. TERMINI E DEFINIZIONI	5
5. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	8
5.1. Requisiti	8
5.2. Pre-requisiti di accesso all'esame - Idoneità	8
5.3. Addestramento	8
5.4. Esperienza di lavoro specifica	9
6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	11
6.1. Presentazione della candidatura ed analisi documentale	11
6.2. Ammissione Esame di certificazione	12
6.3. Tipologia di esame e modalità	13
6.4. Tempo di esame	13
6.5. Ausili per l'esame	14
6.6. Prove di esame	14
6.7. Criteri di valutazione	17
6.8. Ripetizione dell'esame	17
6.9. Rilascio della certificazione	17
7) REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	18
8) Requisiti per il rinnovo e Ricertificazione	19
8.1. Rinnovo della certificazione	19
8.2. Ricertificazione	21
8.3. Trasferimento della certificazione da altro ente	24
9) PROCESSO DI GESTIONE GENERALE	24
9.1. Riservatezza	24
9.2. Diritti e doveri del possessore della certificazione	24
10) Ricorsi e reclami	25
11) Uso del marchio	25
12) SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	26
13) CONDIZIONI CONTRATTUALI	27
14) DOCUMENTAZIONE	27
15) AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	27

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce i requisiti e le modalità per la Certificazione delle competenze dei candidati per il profilo professionale:

1.1. Operatore addetto alle prove non distruttive (in breve pnd)

in accordo alla norma UNI EN ISO 9712: 2022 per i livelli 1, 2 e 3 e relativamente ai metodi di controllo:

Metodo di Prova	Simbolo
Prove Magnetoscopiche	MT
Prove con Liquidi Penetranti	PT
Prove Radiografiche lettura Lastre	RTL
Prove Radiografiche (solo per il settore di prodotto Saldatura)	RT
Prove Ultrasonore spessimetriche	UTS
Esami Visivi	VT

Saranno valutate richieste di certificazione in accordo alle Raccomandazioni dello Standard ASME: ASNT TC - 1A non coperto da Accreditamento ACCREDIA

ITEC, secondo le specifiche autorizzazioni concesse dalle competenti autorità ed in accordo ai requisiti delle norme di riferimento, può effettuare l'approvazione del personale addetto ai controlli non distruttivi di cui al punto 3.1.3 dell'Allegato I della Direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione di III e IV Categoria, secondo quanto definito nell'apposito Regolamento per l'approvazione del personale incaricato all'esecuzione di prove non distruttive su giunzioni permanenti di apparecchiature a pressione DIR 2014/68/UE REG CND ITEC applicabile

2. PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Il presente schema di certificazione definisce il processo di certificazione, in conformità alla norma ISO 17024:2012 e ai regolamenti ACCREDIA applicabili, dei professionisti che svolgono l'attività di "Operatore addetto alle prove non distruttive" in conformità alle seguenti norme di riferimento:

Ente emittente	Riferimento	Descrizione
UNI EN ISO	9712:2022	Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alla prove non distruttive

I documenti sopra citati sono applicabili nell'ultima edizione e/o revisione valida.

2.1. Descrizione sintetica del profilo

La presente procedura riguarda la Certificazione delle competenze in accordo alla norma UNI EN ISO 9712 paragrafo 6, nei 3 livelli seguenti per l'operatore addetto alle prove non distruttive:

Livello 1

Operatore Certificato di livello 1 che ha dimostrato la competenza necessaria ad eseguire PND secondo istruzioni scritte e sotto la supervisione di personale di livello 2 o 3.

Nell'ambito della qualificazione definita nel certificato, il personale di livello 1 può essere autorizzato dal datore di lavoro a:

- regolare l'attrezzatura PND;
- eseguire le prove;
- registrare e classificare i risultati delle prove secondo criteri scritti; - stendere un rapporto dei risultati.

Il personale certificato di livello 1 non deve essere responsabile della scelta del metodo o della tecnica di prova da utilizzare, né dell'interpretazione dei risultati della prova.

Livello 2

Operatore certificato di livello 2 che ha dimostrato la competenza necessaria ad eseguire PND secondo le procedure PND.

Nell'ambito della qualificazione definita nel certificato, il personale di livello 2 può essere autorizzato dal datore di lavoro a:

- selezionare la tecnica PND per il metodo di prova da utilizzare;
- definire i limiti di applicazione del metodo di prova;
- tradurre i codici, le norme, le specifiche e le procedure PND in istruzioni PND adattate alle effettive condizioni lavorative;
- regolare e verificare le regolazioni delle attrezzature;
- eseguire e sovrintendere a prove;
- interpretare e valutare i risultati secondo le norme, i codici, le specifiche o le procedure applicabili;
- eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi di livello 2 o minore;
- fornire assistenza al personale di livello 2 o minore;
- redigere i rapporti delle PND.

Livello 3

Esperto tecnico certificato di livello 3 che ha dimostrato la competenza necessaria ad eseguire e dirigere attività PND per la quale è certificata.

Nell'ambito della qualificazione definita nel certificato, il personale di livello 3 può essere autorizzato dal datore di lavoro a:

- la competenza per valutare e interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici e alle specifiche esistenti;
- una sufficiente conoscenza pratica dei materiali, delle tecnologie di fabbricazione, trattamento e produzione al fine di poter scegliere i metodi PND, stabilire tecniche PND, e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano; - una conoscenza generale di altri metodi PND.
- Nell'ambito della qualificazione definita nel certificato, il personale di livello 3 può essere autorizzato a:
- assumersi la piena responsabilità di un laboratorio di prova o di un centro d'esame e del relativo personale;
- stabilire, riesaminare per verificarne la correttezza editoriale e tecnica, nonché convalidare le istruzioni e le procedure PND;
- interpretare le norme, codici, specifiche e procedure;
- stabilire i particolari metodi di prova, le procedure e le istruzioni PND da utilizzare;
- eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi di tutti i livelli;
- fornire assistenza al personale PND di tutti i livelli.

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE

Ente emittente	Riferimento	Descrizione
UNI CEI EN ISO/IEC	17024:2012	Requisiti Generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale

UNI EN ISO	9712:2022	Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alla prove non distruttive
CEN/TR 14748	27.10.2004	Non-destructive testing - Methodology for qualification of non-destructive tests
UNI CEN ISO/TS 26107	19.03.2020	Prove non distruttive - Programmi di formazione PND
UNI CEN ISO/TS 26108	30.05.2019	Prove Non Distruttive - Organizzazioni per corsi di formazione del personale addetto alle prove non distruttive
UNI EN ISO 18490	08.09.2015	Prove non distruttive - Valutazione dell'acuità visiva del personale PND
ISO/TS 22809	11.2007	Linee guida sui tipi di discontinuità nei campioni da esame
UNI CEI EN ISO/IEC	17025	Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
DIRETTIVA 2014/68/UE All.I Par. 3.1.3	27.06.2014	Direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
Accredia	Reg. 09 Rev.11	Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia
Accredia	Reg.-01-02 rev 02	Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione del personale

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Addestramento: processo di istruzione teorica e pratica nel metodo PND per il quale si cerca la certificazione, che assume la forma di corsi di formazione con un programma approvato dall'organismo di certificazione. L'addestramento comprende i programmi che incorporano il contenuto di atti riconosciuti in accordo alla Norma ISO/TS 25107 o equivalente che viene utilizzata come guida.

Assistente all'esame: tecnico certificato di livello 2 che, quando ritenuto necessario, è chiamato a collaborare durante gli esami con il tecnico 3 livello incaricato della conduzione degli esami stessi, il suo ruolo è limitato a supportare l'esaminatore durante le prove pratiche, fornendo le attrezzature di controllo, la loro calibrazione e fornire l'istruzione operativa/ procedura di controllo.

Autorizzazione a operare: attestato scritto rilasciato dal datore di lavoro, basato sul campo di applicazione della certificazione, che autorizza la persona ad eseguire compiti ben definiti. Tale autorizzazione può dipendere dalle disposizioni della formazione specifica per l'incarico.

Campi di applicazioni, settori Industriale e settori di prodotto: insieme di campi di applicazione e metodi di prova particolare di un'industria o di una tecnologia in cui sono utilizzate particolari modalità di controllo non distruttivo che richiedono una conoscenza specifica del prodotto considerato, un'abilità, un'attrezzatura o un addestramento specifico

Settori di prodotto: essi comprendono:

- **Getti (c)** (Materiali Ferrosi)
- **Fucinati (f)** (Materiali Ferrosi)
- **Prodotto saldato (W)** (comprese le brasature per i materiali ferrosi)
- **Tubi e condotte (t)** (senza saldatura, saldati, materiali ferrosi e non ferrosi, inclusi i prodotti piatti per la fabbricazione di tubi saldati);
- **prodotti lavorati (wp)** fatta eccezione per i fucinati (per esempio piastre, barre, vergelle);
- **materiali compositi (p)**.

Settori industriali: settori che includono un certo numero di settori di prodotto comprendenti tutti o alcuni prodotti o materiali definiti (per esempio, metalli ferrosi o non ferrosi, oppure materiali non metallici come ceramici, plastici o compositi):

- **fabbricazione (m);**
- **prova pre-servizio e in servizio che include la fabbricazione (s);**

Candidato: persona che ambisce alla qualificazione e alla certificazione e che acquisisce esperienza sotto la supervisione di personale avente una qualificazione accettabile secondo l'organismo di certificazione.

Centro di esame: centro approvato (qualificato) dall'organismo di certificazione, nel quale si svolgono gli esami di qualificazione.

Certificato: documento rilasciato dall'organismo di certificazione in conformità alle disposizioni specificate, che indica come la persona in oggetto abbia dimostrato la(e) competenza(e) definita(e) sul certificato.

Certificazione: procedura utilizzata da parte dell'organismo di certificazione per confermare che i requisiti di certificazione in un dato metodo, livello e settore sono stati soddisfatti. La procedura porta al rilascio del certificato.

Comitato tecnico di certificazione del personale (comitato di delibera): è composto da tecnici certificati di livello 3 proposti dal responsabile di schema e da esperti del settore riconosciuti. Ha potere decisionale circa il rilascio della certificazione sulla base della documentazione d'esame ricevuta dal centro di esame.

Datore di lavoro: organizzazione per la quale il candidato lavora su base regolare. Un datore di lavoro può essere, al tempo stesso, un candidato.

Domanda di esame a risposta multipla: formulazione di una domanda che da origine a quattro potenziali risposte, una delle quali è corretta, mentre le restanti tre sono scorrette o incomplete.

Esame di base: esame scritto di livello 3 che dimostra la conoscenza del candidato sulla tecnologia e sulla scienza dei materiali, sui tipi di discontinuità, sullo specifico sistema di qualificazione e di certificazione e i principi base dei metodi PND come richiesto per il livello 2.

Esame di qualificazione: esame gestito dall'organismo di certificazione o dall'organismo di certificazione autorizzato (centro di esame), che valuta le conoscenze generali, specifiche e pratiche, nonché l'abilità del candidato.

Esame di metodo: esame scritto di livello 3 in cui il candidato dimostra la conoscenza della teoria generale e specifica del metodo PND e la capacità di redigere procedure PND per il metodo PND applicato nel(i) settore(i) per il(i) quale(i) si cerca la qualificazione.

Esame generale: esame scritto, di livelli 1 o 2, riguardante i principi di un metodo PND.

Esame pratico: esame dell'abilità pratica in cui il candidato dimostra familiarità e capacità nell'utilizzo delle apparecchiature di prova.

Esame specifico: esame scritto, di livelli 1 e 2, riguardante le tecniche di controllo applicate a uno o più particolari metodi, la conoscenza del(i) materiale(i) da sottoporre a prova, nonché delle norme, dei codici, delle specifiche, dei procedimenti e dei criteri di accettazione.

Esaminatore (commissario d'esame): persona certificata al livello 3 nel metodo per il quale è autorizzata dall'organismo di certificazione a condurre, sorvegliare e valutare gli esami di qualificazione.

Esperienza PND nel campo dell'ingegneria civile e sui beni culturali ed architettonici: esperienza, accettabile per l'organismo di certificazione, ottenuta sotto una supervisione qualificata, nell'applicazione del metodo PND nel settore interessato, che conduce all'abilità e alla conoscenza richieste per soddisfare le condizioni di qualificazione.

Istruzione PND nel campo dell'ingegneria civile e sui beni culturali ed architettonici: descrizione scritta dei singoli passi da seguire in occasione di un controllo in base a una norma, un codice, una specifica stabiliti o una procedura PND.

Livello (1, 2 o 3): livello di qualificazione del personale addetto alle PND secondo una specifica norma di riferimento per una distinta metodologia di prova. Le responsabilità, funzioni, competenze e limitazioni proprie di ogni livello dipendono dalla norma di riferimento sulla base della quale il tecnico è qualificato.

Metodo di prova: attuazione di un principio fisico di una prova non distruttiva (per esempio prova ad ultrasuoni).

Organismo di certificazione: Organismo che soddisfa ed opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Gestisce le procedure di certificazione del personale PND secondo i requisiti della norma di riferimento.

Procedura PND: descrizione scritta di tutti i parametri essenziali e delle precauzioni da osservare in occasione della realizzazione di prove non distruttive su materiali in conformità a norma(e), codice(i) o specifica(e).

Provino: campione utilizzato per gli esami pratici, rappresentativo dei materiali generalmente esaminati nel settore applicabile. **Nota:** ISO/TS 22809 Linee guida sui tipi di discontinuità nei campioni da esame

Qualificazione: dimostrazione delle attitudini fisiche, della conoscenza, dell'abilità, della formazione e dell'esperienza necessarie a eseguire correttamente i compiti relativi alle PND.

Referee : persona che conferma la validità dell'esperienza attestata dal candidato che si presenta come libero professionista, disoccupato o nel caso in cui il candidato coincida con il datore di lavoro. il referee deve essere in possesso di una qualifica di livello 2 o 3, o, in alternativa deve possedere almeno 2 anni di esperienza lavorativa nei controlli non Distruttivi applicabili nell'ambito del settore/metodo per il quale il candidato richiede l'esame. Tali esperienze saranno valutate mediante esame del Curriculum Vitae e di evidenze documentali a supporto dello stesso

Responsabile del centro d'esame: tecnico certificato di livello 3 incaricato come responsabile del centro e unico referente nei confronti dell'esterno e verso l'organismo di certificazione.

Rinnovo: procedura per la riconvalida di un certificato senza esame in qualsiasi momento sino a cinque anni dopo il superamento di un esame iniziale, supplementare o di ricertificazione.

Ricertificazione: procedura per la riconvalida di un certificato mediante esame o altro mezzo in grado di convincere l'organismo di certificazione che i criteri pubblicati per la ricertificazione siano stati soddisfatti.

Sorvegliante: persona autorizzata dall'organismo di certificazione a effettuare la supervisione agli esami.

5. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

5.1. Requisiti

La certificazione prevedono un insieme di attività (prove scritte e prove pratiche) necessarie per la valutazione dei candidati in conformità ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9712 e le Raccomandazioni SNT-TC-1A di seguito dettagliate per fasi;

5.2. Pre-requisiti di accesso all'esame - Idoneità

Per essere ammesso agli esami di qualificazione, i Candidati devono fornire evidenze documentate della formazione in accordo al quanto definito nel presente Regolamento:

Stando ai requisiti della ISO/TS 25108, l'addestramento pratico riconosciuto da ITEC deve pesare almeno il 50±10% del totale. Per quanto attiene all'addestramento teorico in regime di auto-formazione, si raccomanda per i livelli 1 e 2 di limitare tale possibilità nella misura massima del 50% dell'addestramento teorico totale. Sempre in merito all'addestramento in regime di auto-formazione, se per un candidato di liv. 1 o 2 l'istruttore è in grado di comprendere le conoscenze del candidato in sede di addestramento pratico, per candidato di liv. 3 non sarà ritenuta sufficiente la valutazione con una semplice auto-dichiarazione anche se resa ex DPR 445/2000.

Fornire evidenza che l'esperienza richiesta è stata sotto la supervisione di un tecnico di almeno di pari livello della richiesta di certificazioni.

Fornire prova documentata della visita di acuità visiva in accordo a quanto previsto al paragrafo 5.2.3 della presente procedura.

Attenersi al codice etico richiesto da ITEC s.r.l.

5.3. Addestramento

Il candidato deve fornire prove documentali di aver seguito un corso di addestramento teorico e pratico, riconosciuto dall'organismo di certificazione, nel metodo, nel livello e settore di prodotto per il quale si candida alla certificazione.

La durata minima dell'addestramento deve essere conforme a quanto stabilito nella **Tabella 1**. Questa durata presume che i candidati possiedano adeguate competenze matematiche ed una conoscenza precedente di materiali e procedure. In caso contrario, l'organismo di certificazione può richiedere un addestramento ulteriore. Le giornate di addestramento includono corsi pratici e teorici.

Per l'accesso diretto al livello 2 è richiesto un numero di ore di addestramento pari alla somma di quelle indicate per il livello 1 e per il livello 2.

L'addestramento, espresso in giorni, deve essere svolto sotto la guida e la responsabilità di un livello 3 nello specifico metodi di prova e settore di prodotto d'interesse.

L'addestramento sarà considerato valido per un periodo massimo di 10 anni a partire dalla data di completamento

TABELLA 1 – Requisiti minimi di formazione espressi in giorni

Metodo di prova PND	Livello 1	Livello 2	Livello 3
LT – A Conoscenze di Base	1	3	3
LT – C Prove di tenuta con Gas Tracciante	3	5	5
MT – Magnetoscopico	3	2	4
PT – Liquidi Penetranti	3	2	4
RTL – Radiografico lettura lastre	-	5	5
RT – Radiografico	5	10	5
UT - Ultrasonoro	5	10	5

VT - Visivo	3	2	3
-------------	---	---	---

Nota: Per il Metodo RT le ore di formazione non include la formazione di “Radioprotezione”

Nota: La giornata di un giorno è di almeno sette (7) ore che, possono essere raggiunte in un solo giorno o accumulando le ore in apposito registro formativo.

Per tutti i livelli, la formazione teorica può essere impartita in un format faccia a faccia con istruttore, in un format di apprendimento a distanza, in un format di autoapprendimento o in una combinazione di questi format. La formazione pratica deve essere impartita solo da un format faccia a faccia guidato da un istruttore di liv. 3 nel metodo e settore richiesto. La formazione per la certificazione iniziale rimarrà valida per un periodo massimo di dieci anni dalla data di completamento.

Per il Livello 3, oltre ai requisiti formativi minimi indicati nella Tabella 2, la preparazione per la qualificazione può essere completata con modalità diverse a seconda del background scientifico e tecnico del candidato, inclusa la frequenza ad altri corsi di formazione, convegni o seminari, libri di studio, periodici e altro materiale cartaceo o elettronico specializzato.

Quando viene utilizzata un'opzione di apprendimento a distanza, devono essere stabiliti sistemi per garantire che l'intero programma di formazione sia completato.

NOTA: Le linee guida per le organizzazioni di formazione del personale NDT sono fornite in ISO/TS 25108

L'accesso diretto al Livello 2 richiede i giorni totali indicati nella Tabella 2 per i Livelli 1 e 2.

L'accesso diretto al Livello 3 richiede i giorni totali indicati nella Tabella 2 per i Livelli 1, 2 e 3.

Quando si considerano le responsabilità di un Livello 3 certificato (vedi 6.3 e il contenuto del punto C della UNI EN ISO 9712:21) dell'elemento dell'esame di base per il Livello 3 (vedere la Tabella 5), potrebbe essere necessaria una formazione aggiuntiva sugli altri metodi NDT.

Sono possibili riduzioni della durata della formazione descritte di seguito, a condizione che, quando sono applicabili più riduzioni, la riduzione totale non superi il 50 % della durata della formazione e comunque qualsiasi riduzione richiede l'accettazione da parte di ITEC S.r.l.:

➤ per i candidati che cercano di ottenere la certificazione in più di un metodo, o che sono già in possesso di una certificazione e vogliono ottenerne un'altra, purché il programma di addestramento contenga parti comuni (es. tecnologia di prodotto, difettologia, ...).

➤ per i candidati che posseggono una laurea, o che abbiano completato almeno due anni di studi in un campo pertinente presso una Scuola Secondaria di secondo grado con indirizzo tecnico, o Università di tipo tecnico.

I casi soprariportati sono esplicativi e non esaustivi

5.4. Esperienza di lavoro specifica

Il periodo minimo di esperienza richiesto per ogni metodo di prova oggetto di certificazione è indicato nella TABELLA 2, con le eventuali possibili riduzioni.

Nel caso il candidato richieda la certificazione per più metodi, il tempo totale di esperienza necessaria deve essere pari alla somma dell'esperienza richiesta per ciascun metodo.

Per accedere all'esame di certificazione è necessario aver maturato almeno il 25% del periodo di esperienza previsto dalla Tabella 2. In questo caso il periodo di esperienza sarà considerato valido per una durata massima di 5 anni

Se il candidato richiede la qualifica per il livello 2, senza passare dal livello 1, l'esperienza richiesta deve essere pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e per il livello 2. In tale caso, non sono previste riduzioni del periodo di esperienza.

- L'esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio. L'esperienza lavorativa si basa su una giornata lavorativa almeno di sette (7) che possono essere raggiunte in un solo giorno o accumulando ore. Le ore massime consentite in ogni giorno sono 12 ore. L'esperienza in giorni si ottiene dividendo il totale ore accumulate di 7.

Livello 3

Le responsabilità del livello 3 richiedono conoscenze che vanno al di là del campo tecnico di un qualsiasi metodo PND. Quest'ampia conoscenza può essere acquisita in diversi modi integrando istruzione scolastica, addestramento ed esperienza.

La Tabella 2 descrive nel dettaglio l'esperienza minima richiesta per i candidati

Per la certificazione di livello 3, l'esperienza lavorativa richiesta deve essere maturata al livello 2. Se il candidato richiede la qualifica direttamente dal livello 1 al livello 3, senza aver trascorso tempo al livello 2, l'esperienza richiesta corrisponde alla somma dei tempi richiesti per ottenere i livelli 2 e 3. In tale caso Non sono previste riduzioni del periodo di esperienza.

Tabella 2 - Requisiti minimi di esperienza espressi in giorni per livelli

Metodo CND	Esperienza in giorni					
	Livello 1	Livello 2		Livello 3		
		con Livello 1	Accesso diretto	Con Istruzione Maggiore (*) con Livello 2	Senza Istruzione Maggiore (*) con Livello 2	Accesso diretto con istruzione Maggiore (*)
RT, UT	45	135	180	270	450	540
MT, PT, VT	15	45	60	180	240	360

(*) **Istruzione Maggiore:** Le responsabilità di livello 3 richiedono conoscenze al di là dell'ambito tecnico di qualsiasi metodo CnD specifico. Questa vasta conoscenza (Es. processi di lavorazione e difettologie precedenti, limiti d'impiego, condizioni d'esercizio,ect) può essere acquisita attraverso una varietà di combinazioni di istruzione, formazione ed esperienza. La tabella 3 descrive in dettaglio l'esperienza minima per i candidati che hanno completato con successo l'istruzione Maggiore, nonché per i candidati senza istruzione superiore;

ITEC in accordo alla Circolare tecnica DC N° 38/2022 riconoscerà l'esperienza industriale di livello 3 con istruzione Maggiore se il candidato esibisce un titolo di laurea triennale;

Le evidenze documentali riguardanti le esperienze di lavoro specifiche dovranno essere accompagnate da una dichiarazione firmata dal datore di lavoro resa ex DPR 445/2000. Nel caso in cui il candidato coincida con il Datore di lavoro o sia libero professionista o disoccupato, la dichiarazione dovrà essere firmata da un referee (vedi § 4)

Eventuali riduzioni

Possibili riduzioni della durata dell'esperienza sono possibili e di seguito descritte, anche se qualsiasi riduzione richiede l'accettazione da parte di **ITEC S.r.l.**

A un livello 1, 2 o 3 certificato che aggiunge un metodo aggiuntivo può essere consentita una riduzione dell'esperienza richiesta del 25% per quel metodo aggiuntivo.

Un settore certificato di livello 1, 2 o 3 che cambia individualmente, aggiungendo un altro settore o tecnica per lo stesso metodo CND deve essere richiesto per acquisire un'esperienza aggiuntiva di almeno il 25% dell'esperienza richiesta nella tabella 3: e questo non deve mai essere durata inferiore a 15 giorni.

Quando l'ambito di applicazione della certificazione richiesta è limitato nell'applicazione (ad es. misurazione dello spessore o test automatizzato), la durata dell'esperienza può essere ridotta fino al 50 % ma non deve essere inferiore a 15 giorni.

Fino al 50% del tempo di esperienza industriale può essere raggiunto da un programma di esperienza strutturato SEP. Una giornata di partecipazione al SEP può equivalere a un massimo di cinque giorni di esperienza industriale. Il SEP deve includere tutti i compiti tipici del livello, del metodo e del settore interessati. L'intento aggiuntivo è quello di acquisire conoscenze specifiche sul prodotto e sulla tecnica. Il SEP deve essere preventivamente approvato dall'organismo di certificazione e deve essere disponibile per l'audit da parte dell'organismo di certificazione.

5.5. Requisiti visivi

Prima della certificazione, e successivamente ogni anno, l'acuità visiva da vicino deve essere eseguita in accordo ai requisiti della ISO 18490 (rif. paragrafo 7.4.2 “Requisiti visivi” della norma UNI EN ISO 9712). In alternativa: l'acutezza visiva da vicino deve permettere come minimo la lettura del Jaeger numero 1 o Times New Roman N 4,5 o caratteri equivalenti (con un'altezza di 1,6 mm) a una distanza non minore di 30 cm con uno o entrambi gli occhi, con o senza correzione

Prima della certificazione, ricertificazione o rinnovo, il candidato/titolare del certificato deve dimostrare che un test di visione dei colori è stato somministrato nei 5 anni solari precedenti.

- È necessario che la visione dei colori e/o la percezione della scala di grigi siano sufficienti affinché l'individuo sia in grado di distinguere e differenziare tra i colori o le sfumature di grigio utilizzati nei metodi/tecniche NDT interessati, come specificato dal datore di lavoro.
- Il test di visione dei colori deve confermare che l'individuo ha una visione dei colori accettabile senza restrizioni o indicare eventuali limitazioni alla percezione dei colori.

Laddove esista una limitazione nella percezione del colore, il datore di lavoro deve confermare se questa condizione comporta o meno una o più limitazioni al metodo o alle tecniche specifiche dell'applicazione.

NOTA: Il test della lastra Ishihara 24 è un esempio di un test di visione dei colori adatto

Il test dell'acuità visiva da vicino, la visione dei colori e/o la/e verifica/i della percezione in scala di grigi devono essere somministrati da un medico, infermiere, oculista o optometrista autorizzato.

6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

6.1. Presentazione della candidatura ed analisi documentale

Può fare domanda di certificazione il professionista che sia in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto.

Il candidato che intende fare domanda di certificazione deve inviare la seguente documentazione:

- Modulo di richiesta certificazione (MO PND&IND - DOM) compilato in ogni sua parte.
- Copia del pagamento della quota “partecipazione esame” indicata nel tariffario TPND.
- Fotocopia documento d'identità
- N° 1 foto formato tessera
- Curriculum vitae firmato, il curriculum deve essere completo di consenso al trattamento dati personali e di dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Reg. (UE) 679/2016
- Evidenze documentali a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 5.2. “Requisiti di accesso all'esame di certificazione”. In particolare:
 - Copia dell'attestato di frequenza al corso di addestramento, in conformità al punto 5.3 del presente regolamento, il quaderno formativo a firma di esperto tecnico di livello 3 è un esempio adeguato;
 - Evidenze documentali relative all'esperienza lavorativa definita in base al tipo di certificazione richiesta in conformità al punto 5.4
- Copia dell'attestato relativo all'esito dell'esame visivo, di data non anteriore di sei mesi rispetto alla data della richiesta d'esame in conformità al punto 5.5

Ai fini della valutazione dell'esperienza lavorativa si intende per “evidenza documentale” un documento che contiene: il nome e cognome del candidato, il datore di lavoro/committente, le funzioni e le attività svolte, la durata delle attività con i relativi riferimenti. Nel caso il candidato sia collaboratore/dipendente di azienda, l'evidenza documentale può essere rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. Nel caso in cui il candidato coincida con il datore di lavoro o sia disoccupato o libero professionista la dichiarazione attestante le esperienze lavorative dovrà essere rilasciata da un referee (vedi § 4)

Nel caso il candidato richieda la certificazione in accordo alle raccomandazioni ASNT: SNT TC-1A, oltre alla documentazione sopra elencata, dovrà inviare copia della WRITTEN PRATICE “Based on the American Society for Non destructive Testing - Recommended Pratiche No. SNT-TC-1A.

Le organizzazioni che desiderino richiedere lo svolgimento di un esame di certificazione PND dedicato al proprio personale, devono inviare un'apposita richiesta contenente:

- Ragione sociale dell'organizzazione
- Numero di persone da qualificare
- Elenco dei metodi di prova e livelli richiesti per ciascun candidato

A fronte della richiesta verrà emessa da parte di ITEC S.R.L. una specifica offerta economica. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organizzazione è evidenza della presa visione e dell'accettazione da parte dell'organizzazione e dei candidati all'esame di tutte le clausole contenute nel regolamento generale della certificazione e nel presente documento, e costituisce contratto tra l'organizzazione e ITEC S.R.L.. Ad accettazione della proposta, l'organizzazione dovrà inviare, per ogni candidato all'esame, tutti i documenti sopra elencati inclusa la Domanda di Certificazione.

6.2. Ammissione Esame di certificazione

L'accesso all'esame di certificazione è consentito ai soli candidati che:

- abbiano superato la prima fase di analisi documentale per la valutazione dei pre requisiti
- abbiano effettuato il pagamento della quota “partecipazione esame” relativa alla certificazione richiesta, come da tariffario TPND.
- I Candidati che avranno superato la Valutazione documentale riceveranno formale riscontro scritto e la comunicazione di convocazione all'esame.

Gli esami di certificazione saranno svolti presso i centri esami istituiti, approvati e monitorati da ITEC S.R.L., sia che siano centri esami controllati direttamente che indirettamente da ITEC, oppure presso le organizzazioni richiedenti, previa verifica e approvazione da parte di ITEC S.R.L. della struttura e nel rispetto della Procedura operativa relativa alla qualifica dei CE;

All'esame, il candidato deve essere in possesso di un documento di identificazione valido e di una notifica ufficiale dell'esame (Lettera di Convocazione), che dovrà essere mostrata all'esaminatore o all'invigilatore su richiesta.

Il candidato che, nel corso dell'esame, non si attenga al regolamento d'esame o che commetta, o faccia commettere, atti di violenza nei confronti dell'esaminatore o di assistenti, che non si attiene alle regole d'esame o si renda complice di una condotta fraudolenta, sarà escluso da ogni ulteriore esame per un periodo di almeno un anno, l'informativa verrà condivisa con gli organi Garanti di Accredia.

Le domande d'esame sono convalidate da ITEC. Quando gli esami saranno svolti su formati cartacei, le prove d'esame sono convalidate e approvate da un esaminatore e la valutazione è effettuata in conformità alle procedure approvate da ITEC procedura Gestione Esame.

Nel caso un Sistema Software appositamente predisposto per la selezione delle domande di esame "scritto" al candidato su un computer e valutano gli esami, ITEC convalida e approva su apposite procedure specifiche il sistema di valutazione.

Gli esami scritti e pratici sono invigilati da un esaminatore o da uno o più esaminatori sotto la responsabilità di ITEC. Con l'approvazione di ITEC, un candidato all'esame pratico può utilizzare la propria attrezzatura purché risulti conforme alla normativa vigente e risulti avere le tarature in corso di validità ove applicabile.

Ai candidati non è consentito portare nell'area d'esame oggetti personali, a meno che non siano stati specificamente autorizzati dall'esaminatore.

6.3. Tipologia di esame e modalità

Tutte le prove d'esame sono svolte in lingua Italiana e il candidato deve dimostrare di poter comprendere testi scritti e di saper condurre una conversazione tecnica professionale. Nel caso in cui ci si riferisca ad altra lingua la documentazione di schema deve essere nella lingua identificata.

L'esame riguarderà un metodo NDT, una tecnica, un settore industriale e/o un settore merceologico, a seconda dei casi.

Il processo utilizzato per lo sviluppo e la selezione delle domande è specificato nella procedura Specifica Gestione dell'esame. L'intero processo è concepito per garantire la comparabilità dei risultati degli esami utilizzando metodi quali la revisione di gruppo tra pari, il contributo di esperti in materia, i confronti statistici ect,. L'esame si considera superato se il candidato è in grado di mantenere un grado accettabile di superamento del 70 % rispetto a tutti gli esami.

I processi di preparazione e conduzione degli esami sono progettati per garantire la riservatezza e la sicurezza delle domande d'esame, dei campioni d'esame pratico e delle documentazioni d'esame.

I risultati degli esami restano validi fino a cinque anni mentre il candidato completa gli eventuali restanti requisiti di certificazione.

Contenuti dell'esame

Per il Livello 1 l'esame consisterà nei seguenti elementi d'esame:

- Prova scritta esame domande generali per il metodo, settore;
- Prova scritta esame domande specifico per il metodo, settore;
- Prova di esame pratico.

Per il Livello 2 l'esame consisterà nei seguenti elementi d'esame:

- Prova scritta esame domande generali per il metodo, settore;
- Prova scritta esame domande specifico per il metodo, settore;
- Prova di esame pratico.
- Prova di scrittura di istruzioni CND.

Per il Livello 3 l'esame consisterà nei seguenti elementi d'esame:

Prova scritta esame di base che consiste nei seguenti elementi:

A - conoscenza tecnica;

B - conoscenza del sistema di qualificazione e certificazione di ITEC e conoscenza della UNI EN ISO 9712:2022

C - conoscenza generale di almeno 4 metodi richiesti per i livelli 2 che includano almeno un metodo Volumetrico (UT o RT)

L'esame di base deve essere superato per primo e rimane valido a condizione che il primo esame del metodo principale sia superato entro cinque anni dal superamento dell'esame di base.

Un candidato in possesso di un certificato di livello 3 valido è esente dalla necessità di ripetere l'esame di base.

Prova scritta esame principale che consiste nei seguenti elementi:

D - Conoscenze di livello 3 relative al metodo di prova NDT applicato

E - Applicazione del metodo NDT nel settore interessato, compresi i codici, le norme, le specifiche e le procedure applicabili. codici, norme, specifiche e procedure applicabili.

F- Redazione di una o più procedure NDT nel settore di riferimento

6.4. Tempo di esame

Per il Livello 1 e il Livello 2, il tempo totale per gli elementi d'esame si basa su due minuti per domanda d'esame a scelta multipla per elemento d'esame generale e tre minuti per domanda d'esame a scelta multipla per elemento d'esame specifico.

La prova pratica è svolta su almeno due campioni rappresentativi di ciascun metodo di prova.

Per l'esame pratico la durata massima, espressa in ore, dipende dal numero di provini e dalla loro complessità. Il tempo massimo per ciascuna area o volume sottoposti a prova è:

- per il livello 1: 2 ore
- per il livello 2: 3 ore

Al candidati di livello 2 devono inoltre redigere un'istruzione PND per il personale di livello 1, il tempo massimo concesso per questa parte è di 1 ore.

Per il livello 3, il tempo totale per gli elementi dell'esame deve essere basato su tre minuti per ogni domanda dell'esame a scelta multipla ai punti B ed E e due minuti per gli elementi A, C e D.

Per le domande che richiedono risposte esaustiva e motivata, prova F di livello 3, procedura scritta di istruzioni NDT e per l'elemento di esame pratico:

Al candidati di livello 3 devono inoltre redigere una procedura scritta PND, il tempo massimo concesso per questa parte è di 2 ore.

6.5. Ausili per l'esame

L'uso di ausili quali codici, norme, specifiche, procedure e dispositivi elettronici è consentito solo se forniti nell'ambito dell'esame o autorizzati dall'organismo di certificazione limitatamente alle norme tecniche da consultare durante le prove pratiche.

Altri strumenti, quali PC, Smartphone, tablet, ect non sono consentiti.

6.6. Prove di esame

6.6.1. Esame di qualificazione per livello 1 e 2

L'esame si articolare in:

- Esame generale
- Esame specifico
- Esame pratico

Tutte le prove di esame sono elaborate in accordo alla norma UNI EN ISO 9712 ultima edizione.

Esame generale e specifico Livello 1 e 2

La prova è composta da domande con quattro possibili risposte, di cui una sola è corretta. Il numero di domande ed il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento della prova varia in base al metodo oggetto di valutazione al tipo di prova " generale e specifica" per il metodo oggetto di valutazione.

L'esame generale è costituito da un minimo di 40 domande d'esame a scelta multipla è selezionato casualmente dalla raccolta di domande relative all'elemento dell'esame generale validate da ITEC alla data dell'esame stesso. Nel Caso del metodo Radiografico, potrebbe esserci un ulteriore esame sulla sicurezza dalle radiazioni.

L'esame specifico è costituito da un minimo di 20 domande dell'esame a scelta multipla selezionate dalla raccolta di domande dell'elemento dell'esame specifico validate da ITEC alla data dell'esame stesso

Se la prova specifica dell'esame copre due o più settori, il numero minimo di domande deve essere almeno 30, tenendo conto dei settori industriali o merceologici interessati.

La valutazione dell'esame viene effettuata considerando 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per le risposte nulle, mancanti o errate. La prova è superata a raggiungimento del 70% di risposte corrette.

Esame pratico

L'esame pratico comporta l'esecuzione di esami dei campioni prescritti, la registrazione (e, per i candidati di Livello 2, l'interpretazione dei risultati).

Per il metodo Radiografico e Metodo visivo al posto dei campioni fisici possono essere utilizzati set di dati, immagini radiografiche digitali e/o pellicole, macrografie ma deve essere esaminato almeno un campione fisico.

Il tempo concesso per l'esame è determinato dall'organismo di certificazione in funzione della quantità e della difficoltà dei campioni sottoposti a prova.

La prova pratica è svolta su almeno due campioni rappresentativi di ciascun metodo di prova.

Per l'esame pratico la durata massima, espressa in ore, dipende dal numero di provini e dalla loro complessità. Il tempo massimo per ciascuna area o volume sottoposti a prova è:

- per il livello 1: 2 ore
- per il livello 2: 3 ore

Al candidati di livello 2 devono inoltre redigere un'istruzione PND per il personale di livello 1, il tempo massimo concesso per questa parte è di 1 ore.

La prova pratica è superata a raggiungimento di una valutazione minima del 70% per ogni provino sottoposto a prova e per l'istruzione PND (quando applicabile). **TABELLA 3**

TABELLA 3- Materie e fattori di ponderazione per la valutazione - Elemento di esame pratico
Fattore di ponderazione

ITEM	Oggetto	Livello 1	Livello 2
1	Conoscenza delle apparecchiature NDT e dei mezzi NDT	20	10
2	Applicazione del metodo NDT	35	26
3	Individuazione di indicazioni o discontinuità e segnalazione	45	64
Totale		100	100

Il numero dei provini deve essere adeguato al metodo PND, al livello e ai settori industriali e di prodotto interessati, così come riportato nella norma UNI EN ISO 9712 Annex B.

- a) Per tutti gli esami pratici, i candidati sono tenuti ad esaminare i provini in uno o più settori specifici.
- b) Se al candidato è richiesto di esaminare più di un saggio di prova, ciascuno deve avere diverse caratteristiche nella forma, nelle dimensioni, nella tipologia di materiale e nelle tipologie di discontinuità/difetti da rilevare.
- c) La valutazione e l'interpretazione di un insieme di dati (Es. Radiografie/Macrografie) ed informazioni è equivalente ad esaminare il campione di prova.
- d) Per un settore di prodotto i relativi elementi dell'esame pratico sono i seguenti:
ai candidati è richiesto di controllare/esaminare un minimo di due campioni e per il multisettoriale un minimo di un campione per ciascun settore di prodotto.
- e) Per il settore industriale i relativi elementi per l'esame pratico sono i seguenti:
ai candidati è richiesto di esaminare un minimo di due campioni di prova che siano rappresentativi di prodotti generalmente esaminati nello specifico settore industriale.
- f) Per i candidati dell'esame radiografico, quelli di primo livello devono svolgere il controllo radiografico di un minimo di due campioni mentre i candidati del secondo livello, già certificati come primi livelli, ne devono radiografare almeno uno; in aggiunta i candidati di livello 2 devono interpretare un minimo di 10 lastre o 10 immagini digitali di radiografie (queste vengono considerate come un campione di prova supplementare)
- g) Per i candidati dell'esame di rilevazione fughe l'esame comprende cambi di pressione per la prova di tenuta e la tecnica di tracciamento del gas, che devono includere almeno un campione di prova per ogni tecnica

Quando la certificazione richiesta è limitata nell'ambito di applicazione come ad esempio la misurazione dello spessore o l'interpretazione radiografica, il numero minimo di campioni può essere ridotto fino al 50% per settore.

I campioni d'esame devono essere disponibili in quantità sufficiente a coprire tutti gli esami per candidati presenti alla sessione, evitando di sovrapporre lo stesso campione a più candidati. E' possibile la

ripetibilità di un campione, qualora sia assicurato lo svolgimento separato di ciascuna prova pratica, in modo tale che i candidati non si influenzino a vicenda. I campioni contengono discontinuità con le medesime caratteristiche di quelle che si verificano durante la fabbricazione o il servizio in funzione della Domanda Di certificazione che il candidato ha compilato. Ciascun campione d'esame contiene una o più discontinuità come indicate nella scheda difetto campione validata dal 3 Livello ITEC .

6.6.2. Esame di qualificazione per livello 3

Tutti i candidati per la certificazione di livello 3 con accesso diretto in tutti i metodi PND devono avere superato (con una valutazione di almeno il $\geq 70\%$) l'esame pratico di livello 2 nel settore e metodo di prova pertinente, tranne che per la redazione di istruzione PND.

L'esame di qualificazione per il livello 3 si articola in:

- Esame di base;
- Esame di metodo.

Esame di base

L'obiettivo di questa prova scritta è di valutare la conoscenza degli argomenti di base da parte del candidato. La prova è composta da domande con quattro possibili risposte di cui una sola è corretta. Il numero minimo di domande è definito dalla **TABELLA 4**.

TABELLA 4- Numero minimo richiesto di domande per l'esame di base

Parte	Argomento	N° domande
A	Conoscenze tecniche in scienza dei materiali e tecnologie di processo	25
B	Conoscenza del sistema di qualificazione e di certificazione dell'organismo di certificazione in base alla presente norma internazionale. Per questo esame può essere autorizzata la consultazione dei libri	10
C	Conoscenza generale di almeno quattro metodi di prova richiesti per il livello 2 e scelti dal candidato tra cui almeno un metodo di tipo volumetrici (RT – UT)	15 <i>per ciascun metodo di prova (totale 60)</i>

I candidati in possesso di una certificazione valida di livello 3 sono esenti dalla necessità di sostenere nuovamente l'esame di base a condizione che il primo esame di metodo principale sia stato superato entro cinque anni dal superamento dell'esame di base.

La valutazione dell'esame viene effettuata considerando 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per le risposte nulle, mancanti o errate. La prova è superata a raggiungimento del 70% di risposte corrette.

Esame di metodo

L'obiettivo di questa prova scritta è di valutare la conoscenza degli argomenti dell'esame di metodo da parte del candidato. La prova è composta da domande con quattro possibili risposte di cui una sola è corretta. Il numero minimo di domande è definito dalla **TABELLA 5**.

TABELLA 5 - Numero minimo richiesto di domande per l'esame di metodo

Parte	Argomento	N° domande
D	Conoscenza di livello 3 relativa al metodo di prova applicato	30
E	Applicazione del metodo di prova PND nel settore interessato, comprendente codici, norme, specifiche e procedure applicabili. La consultazione di codici, norme, specifiche e procedure può essere autorizzata per questo esame	20
F	Stesura di una o più procedure PND nel settore pertinente. I codici, le norme, le specifiche e le altre procedure applicabili saranno resi disponibili al candidato. Nel caso il candidato abbia redatto una procedura PND durante un esame di livello 3 superato, la di una procedura potrà essere sostituita con l'analisi critica di una procedura PND esistente che tratti il metodo e il settore di pertinenza e che contenga errori e/o omissioni.	---

La valutazione delle parti D e E viene effettuata considerando 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per le risposte nulle, mancanti o errate. La valutazione della parte F viene effettuata attraverso una griglia di valutazione. L'esame è superato a raggiungimento di una valutazione minima del 70%.

6.7. Criteri di valutazione

Tutti i criteri di valutazione utilizzati rispettano i requisiti della norma UNI EN ISO 9712.

Per essere idoneo alla certificazione, il candidato deve ottenere una valutazione minima pari al 70% in ciascuna delle prove svolte (scritte, pratiche).

6.8. Ripetizione dell'esame

Un candidato bocciato per motivi di comportamento non etico deve attendere almeno 12 mesi prima di ripresentare la domanda.

In caso di ripetizione dell'esame per mancato superamento di una delle parti, il candidato ha il diritto di ripetere per due volte la/e sola/e parte/i fallita/e nella prima sessione d'esame a condizione che la ripetizione avvenga:

- non prima di un mese dal primo esame. Tale limite può essere ridotto nel caso il candidato abbia completato in modo soddisfacente un periodo di addestramento ritenuto idoneo da ITEC S.R.L.
- non più tardi di due anni dal primo esame sostenuto.

Nota: "Parti dell'esame" in questo contesto si riferisce: per i livelli 1 e 2, agli esami generali, specifici, pratici e alla redazione dell'istruzione operativa (solo per il Livello 2); per l'esame di base del livello 3, alle parti A, B e C; per l'esame di metodo del Livello 3, alle parti D, E ed F.

Un candidato che non superi le parti dell'esame fallite per le due volte concesse è tenuto a ripetere l'intero esame di certificazione.

6.9. Rilascio della certificazione

Il candidato che soddisfa tutti i requisiti di certificazione viene certificato; l'evidenza di tale certificazione viene resa disponibile dall'organismo di certificazione. Ciò può essere ottenuto con l'emissione di certificati cartacei, digitali e/o caricando e mostrando elettronicamente i certificati cartacei, certificati digitali e/o caricando e visualizzando elettronicamente le informazioni pertinenti su un

database informazioni in un database sul sito web dell'organismo di certificazione. ITEC può anche rilasciare una carta di credito (wallet card) che include misure per prevenire la falsificazione.

Il comitato di delibera di ITEC, verificati gli esiti degli esami, e, controllata l'analisi documentale e le evidenze prodotte dal candidato, delibera la certificazione se ne ricorrono gli estremi ovvero se i requisiti di schema sono soddisfatti e l'esame di certificazione è positivo.

...“La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'OdC in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione (**istruttoria, prove scritte e prove pratiche**). I membri dell'Organo Deliberante non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione. Nell'Organo deve essere presente, con diritto di veto, un membro con competenza specialistica nel settore, documentata, con almeno il livello 3 sopra descritto. “...

Pertanto requisito per il detentore di Veto Power nella commissione deliberante è l'esperienza di almeno 5 anni nel settore di pertinenza l'oggetto di certificazione.

La segreteria Tecnica di ITEC entro 10 (dieci) giorni dall'emissione del certificato, inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro le informazioni relative alle persone che hanno ottenuto detto certificato e provvede all'invio anche telematico di copia del certificato direttamente al candidato o all'azienda che rappresenta.

6.9.1. Iscrizione al registro

Il rilascio della certificazione consente l'iscrizione dell'operatore nel Registro ITEC S.R.L.. Il registro è disponibile, su espressa richiesta, e contiene:

- Il nome dell'operatore certificato
- Il datore di lavoro (ragione sociale o nominativo in caso di persona fisica)
- Le qualificazioni certificate (livello, metodo/i PND, settore/i)
- Le date di rilascio e scadenza della certificazione

6.9.2. Certificati

I certificati contengono almeno le seguenti informazioni:

- a) al nome della persona certificata, la data di nascita luogo di nascita;
- b) foto;
- c) il nome dell'organismo di certificazione;
- d) il campo di applicazione della certificazione, compreso il riferimento alla UNI EN ISO 9712:2022 al metodo o ai metodi PND e al livello di certificazione, e/o alle tecniche applicabili;
- e) eventuali limitazioni alla certificazione, se applicabili;
- f) la data di entrata in vigore della certificazione e la data di scadenza;
- g) la firma e/o l'autorizzazione di un rappresentante designato dell'organismo di certificazione;
- h) le informazioni di contatto o l'indirizzo del sito web del database dell'organismo di certificazione per la verifica.

Il certificato, il tesserino ed il timbro (se richiesto) possono essere utilizzati unicamente per promuovere la qualifica professionale di “Operatore addetto alle Prove Non Distruttive”.

L'uso del certificato, del tesserino e del timbro (se richiesto) sono soggetti al rispetto delle regole definite nel Regolamento uso del marchio (REG UDM), disponibile sul sito <http://www.itec-cert.it> o, su specifica richiesta, in copia elettronica.

7) REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il contratto per la certificazione ha validità quinquennale rinnovato per altri cinque anni ed è vincolato alla sorveglianza periodica da parte di ITEC S.R.L.. Il periodo di validità del certificato inizia dalla data di emissione della certificazione

Tabella 6

Anno	1° C	5° R	10° R-C	10° R-C
Fase	Certificazione	Rinnovo	Ri- certificazione Liv. 1 -2	Ri-certificazione Liv. 3
Modalità di valutazione	Documentale (Acuità visiva+visione a colori + esperienza lavorativa+ formazione) + esame Quiz Generale+Quiz Specifico + istruzione 1 livello + prove pratiche	Documentale (Acuità visiva+visione a colori + esperienza lavorativa+ formazione) + + istruzione 1 livello + prove pratiche min. 50% delle prove iniziali richieste in fase di certificazione oppure in alternativa: soddisfare i requisiti del sistema di crediti strutturati di cui al punto 10.2 EN 9712 e Allegato C.	Documentale (Acuità visiva+visione a colori + esperienza lavorativa+ + istruzione 1 livello (solo per livello 2) + prove pratiche	Documentale (Acuità visiva+visione a colori + esperienza lavorativa)+ + esame Quiz Generale (20 domande)+Quiz Specifico (10 domande) oppure in alternativa: soddisfare i requisiti del sistema di crediti strutturati di cui al punto 11.3.1 EN 9712 e Allegato C.

La certificazione è revocata:

- A fronte di un provvedimento sanzionatorio, per esempio, dopo aver riscontrato comportamento professionale incompatibile con le procedure di certificazione o eticamente scorretto;
- qualora la persona divenga fisicamente inabile a svolgere le sue mansioni a seguito del mancato superamento dell'esame dell'acutezza visiva sostenuto annualmente sotto la responsabilità del suo datore di lavoro;
- qualora si verifichi una interruzione significativa (per un periodo continuo maggiore di un anno, oppure due o più periodi per un tempo totale eccedente due anni) nel metodo di prova per il quale la persona è certificata;
- se l'individuo non supera l'esame di ricertificazione, sino al momento in cui soddisfa i requisiti per la ricertificazione o per la certificazione iniziale.

Per la riconvalida della certificazione dopo un'interruzione significativa, la persona deve superare un esame di ricertificazione completo. La certificazione è riconvalidata per un nuovo periodo di validità di cinque anni a decorrere dalla data di riconvalida.

8) Requisiti per il rinnovo e Ricertificazione

Prima del compimento del primo periodo di validità 5 anni (rinnovo) o del secondo periodo di validità di ulteriori 5 anni (ricertificazione), la certificazione deve essere rinnovata o ricertificata per un nuovo periodo di cinque anni secondo le modalità di seguito riportate

8.1. Rinnovo della certificazione

Ai fini del rinnovo della certificazione l'operatore certificato deve inviare la seguente documentazione:

- a) Referto scritto dell'esame dell'acutezza visiva e esame della visione a colori e/o della percezione della scala dei grigi effettuata nell'anno precedente *ed in corso di validità*;
- b) Dichiarazione dell'esperienza conseguita per ciascun metodo, completa della data di inizio e di termine delle varie esperienze, nominativo della società presso la quale si è compiuta l'esperienza, Tale dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro o dal referee nel caso in cui il candidato coincida con il datore di lavoro o sia libero professionista o disoccupato. La documentazione deve dimostrare di aver svolto in modo soddisfacente l'attività di lavoro senza interruzione significativa nel metodo per il quale è richiesto il rinnovo del certificato.

Inoltre

- Il candidato deve completare con successo l'elemento di esame pratico che dimostri la competenza continua a svolgere il lavoro nell'ambito del campo di applicazione specificato nel certificato. L'esame pratico consisterà nell'esaminare un minimo del 50% degli esemplari d'esame richiesti per la certificazione iniziale.

Oppure

- deve soddisfare con successo i requisiti del sistema di crediti strutturati di cui al punto 10.2 e all'Allegato C della UNI EN ISO 9712:2022 e riportati nell'apposita domanda predisposta da ITEC;
Se un candidato sceglie di utilizzare il sistema di crediti strutturati, deve fornire a ITEC prove documentate che dimostrino il raggiungimento di un minimo di 100 punti nel periodo di rinnovo di 5 anni in base ai requisiti della **TABELLA 7, come di seguito specificato**

Per i candidati che richiedono il rinnovo dei certificati di Livello 1, è richiesto un minimo di 75 dei 100 punti per ogni combinazione di attività elencate nella parte A della **TABELLA 7**.

Per i candidati al rinnovo dei certificati di livello 2 o 3, è richiesto un minimo di 50 dei 100 punti per qualsiasi combinazione di attività elencate nella parte A della **TABELLA 7**.

Se un candidato chiede il rinnovo per più di un certificato, i punti concessi per una specifica attività possono essere applicati al punteggio totale dei punti richiesti per ciascun certificato per quelle attività che non sono specifiche di un particolare metodo (ad esempio, "Attuale appartenenza individuale a PND o a una società correlata a PND"). Tuttavia, i candidati devono soddisfare il numero totale di punti richiesti (cioè 100 punti) per ogni certificato per il quale si chiede il rinnovo.

Qualora la condizione di rinnovo relativa all'attività lavorativa non sia soddisfatta, l'operatore è tenuto ad svolgere le attività previste per la ricertificazione definite nel successivo §8.2.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata all'organismo di certificazione prima della data di scadenza della certificazione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del certificato.

Se la domanda di rinnovo viene ricevuta prima o alla data di scadenza del certificato, la data di rinnovo del nuovo certificato deve coincidere con la data di scadenza del certificato (vale a dire, nessuna interruzione della certificazione).

Se la richiesta di rinnovo viene ricevuta dopo la data di scadenza del certificato originale, la data di rinnovo del nuovo certificato sarà la data in cui sono soddisfatti tutti i requisiti per il rinnovo. In questo caso, ci sarà un'interruzione del periodo di certificazione. La data di scadenza del nuovo certificato non dovrà essere superiore a 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale.

I titolari di certificati di qualsiasi livello che non soddisfano i requisiti per il rinnovo dovranno soddisfare i requisiti per la ricertificazione definiti nel successivo §8.2.

A ricevimento della documentazione, ITEC S.R.L. procederà con:

- la verifica della completezza della documentazione presentata e la conformità ai requisiti previsti per la certificazione

A superamento dell'analisi documentale si procederà con la convocazione del candidato all'esame pratico, salvo il caso in cui la domanda non richieda il rinnovo **per punti come previsto** all'Allegato C della UNI EN ISO 9712:2022. Completato l'iter di valutazione con esito positivo si procede alla delibera e l'emissione del certificato di rinnovo. Gli "Operatori addetti alle Prove Non Distruttive (PND)" certificati da altri enti di certificazione del personale accreditati Accredia in accordo alla norma UNI EN ISO 9712:2022, possono fare richiesta di rinnovo della certificazione a ITEC S.R.L. il quale sarà effettuato solo a seguito del Transfer della certificazione come definito nel successivo paragrafo 8.3.

8.2. Ricertificazione

Ai fini della ricertificazione l'operatore certificato deve inviare la seguente documentazione:

- a) Referto scritto dell'esame dell'acutezza visiva e esame della visione a colori e/o della percezione della scala dei grigi effettuata nell'anno precedente *ed in corso di validità*;
- b) Dichiarazione dell'esperienza conseguita per ciascun metodo, completa della data di inizio e di termine delle varie esperienze, nominativo della società presso la quale si è compiuta l'esperienza, Tale dichiarazione deve essere firmata dal datore di lavoro o dal referee nel caso in cui il candidato coincida con il datore di lavoro o sia libero professionista o disoccupato. La documentazione deve dimostrare di aver svolto in modo soddisfacente l'attività di lavoro senza interruzione significativa nel metodo per il quale è richiesto il rinnovo del certificato.

I Titolari di certificati di livello 1 e 2 che soddisfano i requisiti a) e b) del presente paragrafo dovranno sostenere un esame pratico con le stesse modalità previste al § 6.6.1 In aggiunta i titolari di certificati di livello 2 dovranno inoltre redigere un'istruzione PND per il personale di livello 1

I candidati che non raggiungono il punteggio minimo previsto al punto 11.2.2 della Norma UNI EN ISO 9712:2022 per ogni specifica prova sostenuta, potranno ripetere l'esame in un periodo di tempo compreso tra i 7 giorni e i 12 mesi dall'esame precedente.

Nel caso in cui i candidati non riuscissero a raggiungere il punteggio minimo previsto in nessuna delle due sessioni di esame per la ricertificazione a loro disposizione, la loro certificazione sarà revocata. Per riottenere nuovamente la certificazione il candidato dovrà effettuare una nuova attività formativa della durata pari almeno al 50% delle ore previste per la prima certificazione, come definito al § 5.3 del presente regolamento e sostenere nuovamente le prove di esame previste per la prima certificazione come definito al § 6.6 del presente regolamento.

In caso di esito positivo il certificato ripristinato avrà una validità di non più di 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale.

I titolari di certificati di Livello 3 che soddisfano i requisiti a) e b) del presente paragrafo potranno richiedere la ricertificazione secondo una delle seguenti opzioni:

- 1) Sostenere in maniera soddisfacente un esame scritto che comprenda:
 - un minimo di 20 domande a scelta multipla sull'applicazione del metodo di prova nel settore (o nei settori) interessato, che dimostri la comprensione delle tecniche, degli standard, dei codici o delle specifiche PND e della tecnologia applicata;
 - un minimo di 10 domande a scelta multipla sui requisiti dello schema di certificazione di ITEC.

2) soddisfare con successo i requisiti del sistema di crediti strutturati di cui al punto 10.2 e all'Allegato C della UNI EN ISO 9712:2022. Se un candidato sceglie di utilizzare il sistema di crediti strutturati, deve fornire a ITEC le prove documentate che dimostrino il raggiungimento di un minimo di 100 punti nel periodo di ricertificazione di 5 anni in base ai requisiti della **TABELLA 7 come di seguito riportato**:

Per i titolari di certificati di Livello 3 che richiedono la ricertificazione secondo il sistema di crediti strutturati (opzione 2) è richiesto:

- un minimo di 50 e un massimo di 70 su 100 punti per qualsiasi combinazione di attività elencate nella voce A della Tabella 7;
- un minimo di 30 e un massimo di 50 dei 100 punti per qualsiasi combinazione di attività elencate alla voce B della Tabella 7

In caso di opzione 2) il Titolare della certificazione deve presentare un'approvazione scritta da parte del Datore di lavoro o di eventuali committenti che autorizzi ITEC a richiedere e/o avere accesso ai documenti necessari per la ricertificazione.

In entrambi i casi (esame scritto o sistema di crediti), l'individuo deve fornire un'appropriata documentazione della sua continua competenza pratica nel metodo, o superare un esame pratico come previsto per la ricertificazione degli operatori di livello 2, con l'esclusione della stesura dell'istruzioni agli operatori di livello 1

Per i dipendenti o collaboratori di azienda le evidenze documentali possono essere riassunte in una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del datore di lavoro.

Il titolare di un certificato di livello 3 che non soddisfa i requisiti del sistema di crediti strutturati, deve completare con successo un esame come previsto al punto 1) del presente paragrafo, entro e non oltre dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di ricertificazione per il sistema a crediti strutturati.

Nel caso in cui fallisca la prova scritta non raggiungendo il punteggio minimo previsto al punto 11.3.4 della norma UNI EN ISO 9712:2022, il candidato potrà sostenere un nuovo esame entro e non oltre 12 mesi dal precedente. Nel caso in cui il candidato non riuscissero a raggiungere il punteggio minimo previsto in nessuna delle due sessioni di esame per la ricertificazione a loro disposizione, la loro certificazione sarà revocata. Per riottenere nuovamente la certificazione il candidato dovrà effettuare una nuova attività formativa della durata pari almeno al 50% delle ore previste per la prima certificazione, come definito al § 5.3 del presente regolamento e sostenere nuovamente le prove di esame previste per la prima certificazione come definito al § 6.6 del presente regolamento. La formazione, ove possibile, sarà incentrata sulle carenze rilevate in sede di esame di ricertificazione.

In caso di esito positivo il certificato ripristinato avrà una validità di non più di 5 anni dalla data di scadenza del certificato originale.

TABELLA 7 - Sistema strutturato a punteggio per la Rinnovi dei livello 1 – 2 – 3 e ricertificazione livello 3

		Livello 1			Livello 2			Livello 3		
ITEM	Attività	Punti concessi per attività	Numero massimo di punti per anno di attività	Numero massimo di punti in 5 anni di attività	Punti concessi per attività	Numero massimo di punti per anno di attività	Numero massimo di punti in 5 anni di attività	Punti concessi per attività	Numero massimo di punti per anno di attività	Numero massimo di punti in 5 anni di attività
	Parte A									
1	svolgimento delle Attività del CND	2/GG	25	95	2/GG	25	95	2/GG	25	95
2	completamento della formazione teorica sul metodo	1/GG	5	15	1/GG	5	15	1/GG	5	15
3	completamento della formazione pratica sul metodo	2/GG	10	25	2/GG	10	25	2/GG	10	25
4	erogazione di formazione pratica o teorica in CND nel metodo considerato	NA	NA	NA	1/GG	15	75	1/GG	15	75
5	partecipazione ad attività di ricerca nel campo della CND o per l'ingegneria della CND	1/Week	15	60	1/Week	15	60	1/Week	15	60
	PARTE B									
6	partecipazione ad un seminario/documento tecnico nell'ambito del metodo o della tecnica	1/GG	2	10	1/GG	2	10	1/GG	2	10
7	Presentazione di un seminario/documento tecnico sul metodo o tecnico sul campo	1/present.	3	15	1/present.	3	15	1/present.	3	15
8	attuale appartenenza individuale al CND o al personale/tirocinante CND nel metodo pertinente	1/Affianc.	2	5	1/Affianc.	2	5	1/Affianc.	2	5
9	supervisione tecnica e tutoraggio del personale/tirocinante CND nel metodo pertinente	NA	NA	NA	2/Tutor	10	30	2/Tutor	10	40
10	Partecipazione o riunione a comitati tecnici e di standardizzazione	NA	NA	NA	1/Comitati	3	15	1/Comitati	4	20
11	svolgere un ruolo tecnico di CND all'interno di un Organismo di certificazione	NA	NA	NA	2/attività	10	30	2/attività	10	40

nota: dove il termine "anno(i)" è indicato in questa tabella, questo è specificato come anno di certificazione e non come anni solari

vedere C.2 per i dettagli specifici di questa attività

C.2 Svolgimento delle attività del CND

C.2.1 nel valutare questa tipologia di attività, l'organismo di certificazione dovrebbe considerare le responsabilità dei datori di lavoro come specificato al punto 5.5 e i doveri specificati nella causale 6. possono essere considerate accettabili le seguenti attività lavorative:

- a) conoscenza e comprensione delle specifiche del cliente e dello standard di ispezione;
- b) verifica delle condizioni operative o di messa a punto delle apparecchiature, esecuzione positiva della CND, reporting soddisfacente;
- c) prestazione come esaminatore di livello 3.

al fine di valutare le attività in C.2.1, l'organismo di certificazione può richiedere all'individuo che richiede il rinnovo o la certificazione di livello 3 documentazione e/o prove per dimostrare la conformità, inclusi, ma non limitati a, quanto segue:

- a) Conferma delle attività lavorative dei candidati da parte di una persona certificata o di un arbitro
- b) Conferma del livello di attività dell'individuo nel metodo indicato
- c) Conferma della competenza formale documentata dei testi di idoneità nel metodo indicato
- d) Date e numeri di protocollo dei rapporti
- e) I dettagli di qualsiasi formazione specifica per il lavoro ricevuto
- f) Conferma dell'autorizzazione dell'esercizio del datore di lavoro
- g) Sintesi delle attività e dei risultati
- h) Descrizione della mansione/posizione
- i) Valutazioni annuali/regolari del datore di lavoro delle prestazioni/competenze
- j) Esempi di rapporti NTD
- k) Procedure campione sviluppate (solo livello 3)
- l) Feedback dei clienti
- m) Conferma dell'adesione al codice etico da parte del datore di lavoro
- n) Conferma nel rispetto di ulteriori requisiti nazionali (es. radioprotezione).

Altre prove possono essere ritenute accettabili o essere richieste dall'organismo di certificazione.

L'organismo di certificazione può richiedere che alcune o anche tutte le prove presentate siano confermate dal datore di lavoro.

8.3. Trasferimento della certificazione da altro ente

ITEC S.r.l. su richiesta dell'Azienda e/o del candidato che ne fa richiesta può accettare richieste di rinnovo e ri-certificazioni di certificati emessi da altri Enti di chiara valenza internazionale e nazionale purchè gli stessi siano in corso di validità ed emessi sotto accreditamento. È compito del Responsabile tecnico di schema, valutare la domanda di Rinnovo – di ricertificazione e tutti i pre requisiti in accordo alla norma di Riferimento, inviando la seguente documentazione:

- Richiesta di Domanda della certificazione (MOD01Domanda)
- Copia del certificato in essere in corso di validità
- Copia del pagamento della quota “trasferimento certificazione rilasciata da altro ente accreditato”
- Fotocopia documento d'identità e codice fiscale
- Dichiarazione dell'OdC cedente in merito all'assenza di pendenze tecniche ed economiche o in assenza di quest'ultima (dando evidenza di averne comunque fatto richiesta), una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato. Tale dichiarazione non è necessaria nel caso il trasferimento sia richiesto contestualmente al rinnovo o ricertificazione ed il certificato sia già scaduto.

ITEC, CAB subentrante effettuerà preliminarmente un trasferimento della certificazione del richiedente previo riesame della documentazione prevista dai punti 7.1.1 e 9.2.6 di cui UNI CEI EN ISO/IEC 17024 il cui esito sarà reso disponibile all'ente Unico di Accreditamento. ITEC, inoltre dovrà acquisire una dichiarazione dell'OdC cedente di validità della certificazione e di assenza di pendenze tecniche ed economiche o in assenza di quest'ultima (dando evidenza di averne comunque fatto richiesta), una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato. Il CAB cedente avrà 5 giorni lavorativi per rispondere alla richiesta di trasferimento della certificazione, trascorsi i quali ITEC potrà comunque procedere nell'attività, informando il CAB cedente dell'avvenuto trasferimento. Al termine dello stesso ITEC effettuerà al trasferimento del certificato certificazione secondo le modalità descritte nel presente capitolo

Se la verifica della domanda e della documentazione a supporto fornisce risultati soddisfacenti viene comunicato al candidato l'ammissione agli esami di rinnovo o di Ricertificazione; la data di emissione del nuovo certificato coincide con quella di scadenza del vecchio certificato e riporterà la dicitura emesso in presedenza da altro OdC. Se la verifica fornisce risultati negativi dovuti a incompletezza o mancanza delle registrazioni dei punti precedenti, o se la richiesta non avviene nei tempi previsti, non possono essere accettate le domande di rinnovo o ricertificazione rilasciati da altri enti.

9) PROCESSO DI GESTIONE GENERALE

9.1. Riservatezza

Tutto il personale di ITEC, interno ed esterno, coinvolto nell'attività di certificazione è tenuto a non divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza durante il proprio lavoro secondo quanto riportato nei documenti e procedure di ITEC.

Qualora se ne ravvisi la necessità, ITEC rende disponibili le informazioni riservate all'Organismo di Accreditamento così come previsto dai regolamenti ACCREDIA e/o altri Organismi di Certificazione nelle casistiche che lo prevedono (es: Trasferimento della certificazione). Per un'ampia e agevole lettura, è disponibile per il download sul sito internet di ITEC una copia dell'Informativa Privacy in ultima revisione

9.2. Diritti e doveri del possessore della certificazione

Con riferimento specifico all'attività di certificazione, ITEC si impegna:

- nell'esecuzione dei controlli di conformità, nel pieno rispetto dello schema di certificazione applicato con equilibrio nelle decisioni e richiamando a sé, competenza, indipendenza, trasparenza, imparzialità e riservatezza;
- a garantire il corretto e diligente adempimento agli obblighi di verifica contrattualmente pattuiti;
- di attestare, o rifiutare di attestare, la conformità ad una norma tecnica o ad uno schema di certificazione, con il contestuale dovere di garantire la veridicità dell'informazione che fonda il rilascio della certificazione;

- a porre in essere con diligenza le attività previste, anche quello di ottenere un risultato specifico conseguente al rilascio o il diniego di rilascio della certificazione sulla base di circostanze oggettive,
- ad astenersi ad ogni forma di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte del processo di certificazione ai rispettivi requisiti di prodotto e di processo oggetto di valutazione;
- a recepire ogni forma di segnalazione da parte dell'organizzazione circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione o l'imparzialità dell'iter di certificazione, a richiedere nominativi di società di consulenza e/o consulenti esterni che abbiano assistito l'operatore nel processo di certificazione.

Con riferimento specifico al mantenimento della certificazione, il committente deve:

- rispettare i criteri definiti all'interno del presente regolamento di certificazione;
- rispettare tutti gli obblighi contrattuali nonché gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e cogente applicabile, anche relativa allo schema di certificazione;
- operare entro i limiti del campo di applicazione della certificazione rilasciata;
- rispettare gli aspetti etici e deontologici propri della norma UNI 9712:2022;
- informare puntualmente ITEC quale Organismo di Certificazione circa ogni cambiamento che possa influenzare il processo di certificazione durante tutto il corso della sua validità;
- astenersi da qualsiasi dichiarazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata;
- impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo in caso di sospensione o revoca della certificazione, provvedendo alla restituzione della copia originale del certificato o altro documento di attestazione equivalente (tesserino personale ecc.);
- acconsentire al personale di ITEC e eventualmente al personale dell'Ente di Accreditamento, anche senza preavviso l'accesso ai propri locali ed alle aree dove viene svolta l'attività oggetto di certificazione nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- comunicare ad ITEC circa ogni reclamo inoltrato da propri committenti relativamente ai campi oggetto di certificazione, così come ad ogni segnalazione inoltra da Autorità che ne abbiano competenza;
- informare ITEC in caso di variazione della ragione sociale, recapiti telefonici e/o mail

Il committente può pubblicare l'ottenimento della certificazione apponendo il logo di ITEC congiunto a quello di ACCREDIA purché siano rispettate le regole per il corretto utilizzo dei marchi o loghi riportate nei singoli regolamenti di ITEC e di ACCREDIA. *In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di ITEC e in nessun caso è concesso l'uso e l'utilizzo del logo dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA se non espressamente rilasciato da ITEC.* La stessa fornirà tutte le prescrizioni necessarie per il corretto utilizzo del logo di ITEC ACCREDIA. Come specificato al § 11 del presente regolamento, l'utilizzo inappropriato della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi, possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori e la sospensione stessa della certificazione.

10) Ricorsi e reclami

Si fa riferimento alla procedura PO RRC 01 – Reclami e ricorsi pubblicata sul sito internet www.itec-cert.it.

11) Uso del marchio

L'uso del marchio è regolato da apposito regolamento disponibile sul sito internet REG UDM in ultima revisione. L'uso del certificato e dei marchi di certificazione e di accreditamento sono strettamente riservati al richiedente e non sono trasferibili.

Il richiedente ha la facoltà di effettuare operazioni pubblicitarie a far data dell'ottenimento della certificazione, purché sia veritiera, non ingannevole e completa di tutti i dati di riferimento; in particolare (con obbligo e diritto di verifica da parte di ITEC):

- Il certificato può essere riprodotto, ma solo integralmente;
- può essere ingrandito o ridotto uniformemente, purché risulti leggibile e non siano alterati struttura, colori e contenuti sempre in ottemperanza al regolamento per l'uso del marchio di ITEC REG UDM;
- Il marchio di certificazione è previsto per essere utilizzato solo nel quadro dello schema di certificazione applicabile.

Nell'eventuale utilizzo del doppio marchio (di certificazione e di accreditamento):

- deve essere usato il marchio di accreditamento solo unitamente al marchio di certificazione cui esso si riferisce, solo per il determinato schema di certificazione accreditato a cui si riferisce;
- è fatto divieto di estendere l'accREDITamento in qualsivoglia forma ad altri schemi di certificazione non accreditati;
- le diciture del nome dell'Organismo di Certificazione (ITEC) ed il disegno debbono essere chiaramente distinguibili tra loro;
- per la parte del marchio di accreditamento si applica quanto previsto dal regolamento dell'Organismo di AccREDITamento (Accredia) per le dimensioni (ingrandimento e riduzione uniforme mantenendo il rapporto delle dimensioni), i colori e il posizionamento nonché le diverse tipologie.
- Il Marchio ITEC deve comunque avere dimensioni minime sufficienti per permettere la lettura di parole e numeri in esso contenuti;
- Il Marchio di accreditamento non deve essere utilizzato in modo da far apparire che l'Organismo di AccREDITamento (Accredia) abbia certificato o approvato il personale, oppure il prodotto di un licenziatario di un marchio di certificazione, o in altra maniera comunque fuorviante.

Viene considerato fraudolento l'uso dei Marchi e/o del Certificato quando questo uso può trarre in inganno un qualsiasi cliente del concessionario sulla sua natura e scopo nello schema di certificazione applicabile oppure quando non venga usato conformemente al regolamento di ITEC e/o di ACCREDIA e alle prescrizioni particolari eventualmente segnalate.

In modo specifico è uso fraudolento dei marchi e/o del certificato:

- Nei casi in cui i marchi vengano utilizzati per commercializzare prodotti (il marchio non può essere in alcun modo usato quale marchio di prodotto);
- quando non sia stato ancora concesso l'uso ufficiale, se non concordato formalmente con ITEC;
- quando gli scopi differiscono da quelli oggetto della certificazione del personale;
- quando sia stata revocato, sospeso o rinunciato il diritto d'uso del certificato e/o dei marchi.

Questi casi sono enunciati a titolo indicativo, non limitativo.

12) SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

A seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc., saranno sanzionati tramite adeguati provvedimenti compresi la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni giudiziarie

In particolare ITEC sospende o revoca la certificazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'OdC e delle parti coinvolte;
- f) formale richiesta da parte della persona certificata.
- g) qualora la persona divenga fisicamente inabile a svolgere le sue mansioni a seguito del mancato superamento dell'esame dell'acutezza visiva sostenuto annualmente sotto la responsabilità del suo datore di lavoro;
- h) qualora si verifichi una interruzione significativa (per un periodo continuo maggiore di un anno, oppure due o più periodi per un tempo totale eccedente due anni) nel metodo di prova per il quale la persona è certificata;
- i) se l'individuo non supera l'esame di ricertificazione, sino al momento in cui soddisfa i requisiti per la ricertificazione o per la certificazione iniziale.

La sospensione del certificato è un'azione di invalidamento provvisorio della certificazione. L'annullamento del procedimento della sospensione e quindi la riconvalida della certificazione, avviene dopo opportune azioni correttive con evidenze oggettive della/e risoluzione/i adottata/e, per rimuovere le cause che l'hanno generata; le

condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di verifica), saranno stabilite da ITEC in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione. In caso di sospensione della certificazione il periodo di sospensione non può durare oltre sei mesi, decorso tale periodo si dovrà procedere alla revoca della certificazione. Il titolare della certificazione durante il periodo di sospensione e la eventuale revoca non potrà far uso della certificazione stessa né del marchio di ITEC ad essa collegato.

L'avvenuta sospensione o revoca del Certificato o qualunque azione che ITEC riterrà opportuno ed appropriato, sarà notificato per iscritto con lettera raccomandata ed implicherà la registrazione nella sezione apposita delle suddette decisioni. Il titolare della qualifica certificata oggetto della sospensione o revoca della certificazione, direttamente o tramite il datore di lavoro, deve restituire a ITEC il relativo certificato. Il titolare della qualifica, che dopo revoca, intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter descritto al paragrafo 6.

13) CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni contrattuali di riferimento, trovano applicazione in quanto specificato nelle "Condizioni Generali di Contratto" applicabili alla certificazione dei prodotti, dei sistemi di gestione e del personale. La versione in vigore, è scaricabile nell'Area Download sul sito internet aziendale www.itec-cert.it.

14) DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione attinente all'attività di certificazione verrà archiviata in accordo alla procedura di ITEC che garantisce, nell'ambito della normativa vigente in materia di riservatezza, le attività di registrazione, classificazione e archiviazione dei documenti relativi alla registrazione delle prove di certificazione delle persone.

15) AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

In considerazione dell'evoluzione costante e non sempre prevedibile delle norme tecniche di riferimento, parallelamente alle opportune azioni di miglioramento dei contenuti del presente regolamento, lo stesso è soggetto ad aggiornamento, integrazioni e revisioni. In tal caso, ITEC, oltre a provvedere a rendere disponibile la nuova versione pubblicandola sul proprio sito internet www.itec-cert.it nell'apposita area download, apporterà l'adeguamento anche sulle condizioni contrattuali soggette allo schema di certificazione.

Gli effetti della nuova edizione, non si estenderanno a coloro che hanno sottoscritto e quindi perfezionato il rapporto contrattuale prima della sua entrata in vigore e/o pubblicazione, diversamente ITEC invierà apposita comunicazione al committente richiedendone l'accettazione. In caso contrario il committente ha piena facoltà di inviare formalmente una richiesta di recesso all'indirizzo certificazioni@pec.itec-cert.it.